

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3052-B</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CERVONE e LETTIERI**

**APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO, COMMERCIO CON L'ESTERO)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 23 maggio 1967*

**MODIFICATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 21 dicembre 1967 (Stampato n. 2260)*

Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 27 dicembre 1967*

### TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

L'esercizio per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati è consentito a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

### TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

La vendita al pubblico degli alimenti surgelati è consentita a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

La vendita di carni surgelate è pure consentita negli esercizi abilitati alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge 4 aprile 1964, n. 171.

Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dal comma precedente potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente.

ART. 2.

La licenza di vendita è concessa per la unica voce « alimenti surgelati », comprendente gli alimenti di cui all'elenco previsto all'articolo 4, che siano confezionati all'origine e conservati in regime di freddo, ad una temperatura costante uguale od inferiore ai meno 18° C., mantenuta fino al momento della vendita al consumatore.

ART. 3.

Per ottenere tale licenza di vendita per la voce « alimenti surgelati » il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari minimi necessari per il commercio degli alimenti surgelati.

ART. 4.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro della sanità, saranno stabiliti:

a) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge la vendita di alimenti surgelati;

c) le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati, nonché le modalità da osservare per il confezionamento, l'etichettatura e le istruzioni da iscrivere sulla confezione per la conservazione, la eventuale cottura e somministrazione.

*Identico.*

ART. 2.

La licenza di vendita è concessa per l'unica voce « alimenti surgelati » comprendente gli alimenti in confezioni originali di cui all'elenco previsto all'articolo 4.

Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari in confezioni chiuse all'origine, che siano stati sottoposti ad un trattamento frigorifero tale da abbassare rapidamente la temperatura anche interna a non meno di 18 gradi centigradi sotto zero e che siano stati mantenuti a tale temperatura fino al momento della vendita al consumatore.

ART. 3.

Per ottenere la licenza di vendita per la voce « alimenti surgelati » il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati.

ART. 4.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per la sanità saranno stabiliti:

a) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita di alimenti surgelati;

c) la determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione dei singoli alimenti o gruppi di essi, prevedendo che quando un prodotto o un gruppo di prodotti richiedono una specifica velocità di raffreddamento, la durata del raffreddamento e la temperatura finale saranno precisati nella norma relativa al prodotto stesso;

d) le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati; le modalità da osservare per il confezionamento, l'etichettatura e le istruzioni da indicare sulla confezione per la conservazione, l'eventuale cottu-

ART. 5.

Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a disporre un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore ai meno 18° C.

ART. 6.

I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto all'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica nonché ai regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria.

ART. 7.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4.

ra e somministrazione; nonché le norme relative ai tempi di conservazione degli alimenti stessi;

e) le norme da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati.

ART. 5.

Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore ai meno 18° C.

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4, contenente lo elenco degli alimenti surgelati.